

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La VII Commissione,

premessi che:

l'articolo 40, comma 1, riga 18, della legge collegata alla manovra economico-finanziaria del 1998, prevede che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, sono individuati i criteri e le modalità per il raggiungimento delle finalità predette mediante disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi... »;

gli insegnanti di stenografia - trattamento testi - classe di concorso - 074/A - (decreto ministeriale n. 334 del 24 novembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni) hanno conseguito la titolarità di cattedra per l'insegnamento di stenografia - trattamento testi in base al superamento dello specifico concorso pubblico con relativa abilitazione e successivo corso di riqualificazione;

i docenti in parola hanno diritto di esprimere giudizi ed attribuire, autonomamente, agli studenti voti trascritti in pagella nella specifica casella riservata alla disciplina impartita;

il predetto personale ha maturato una professionalità, in campo didattico - metodologico ed organizzativo, in attività di aggiornamento - formazione, riguardo alla diversificata produzione testuale sintetica - grafica e pittorica - iper - multimediale (si veda l'ultimo corso nazionale di aggiornamento - formazione autorizzato con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 3 luglio 1997 e svoltosi, dal 27 al 29 novembre 1997, presso l'istituto tecnico commerciale statale « Vittorio Emanuele II » di Bergamo e patrocinato

dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministro per le pari opportunità, dal consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Cnel - dal Consiglio nazionale delle ricerche - Cnr - dall'IRRSAE, Lombardia ed altri importanti enti nazionali e comunitari);

gli insegnanti in discorso già realizzano, nelle proprie classi, la programmazione didattica della disciplina tecnologia delle informazioni e della comunicazione dalla quale si evince che il docente di Tic deve far utilizzare « ... i più comuni strumenti *hardware* e *software* sia di tipo generale, sia finalizzati all'indirizzo prescelto »; il concetto base di tale materia consiste nella concretizzazione del trattamento delle informazioni e dei testi nonché delle produzioni multimediali con particolare riguardo al settore dei servizi, come si può verificare dalla programmazione predisposta dal ministero della pubblica istruzione;

gli atti di sindacato ispettivo, presentati dai parlamentari del Polo della libertà, Rinnovamento italiano e l'Ulivo (n. 4-11840 del 17 luglio 1997) dai Verdi-l'Ulivo (n. 4-11846 del 17 luglio 1997) e dalla Lega nord (n. 4-12028 del 25 luglio 1997), al Ministro della pubblica istruzione e dell'università, lamentano la mancata introduzione dell'area disciplinare di stenografia - trattamento testi e la retrocessione di carriera prevista dal liceo tecnico per le attività gestionali, in quanto detta sperimentazione e, in particolare modo, la compresenza con i colleghi di economia aziendale, relegano i docenti di stenografia - trattamento testi alla funzione di insegnanti tecnico pratici - assistenti di laboratorio, meri esecutori delle indicazioni del titolare di economia aziendale, il che equivale alla perdita dell'autonomia didattica, dell'espressione del giudizio e dell'attribuzione del voto nonché della relativa trascrizione dello stesso in pagella, in quanto viene eliminata la relativa materia d'insegnamento -:

impegna il Governo

ad inserire l'area disciplinare di stenografia - trattamento testi nel biennio di

equivalenza del liceo tecnico per le attività gestionali e ad affidare l'insegnamento di tecnologia delle informazioni e della comunicazione ai docenti della classe di concorso - 075/A -, emanando le relative disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi, considerate le attinenze didattico programmatiche.

(7-00434) « Napoli, Aprea, Butti, Malgieri ».

La XII Commissione,

rilevato che all'A.C. n. 4230, recante la « delega per il riordino del Servizio sanitario nazionale », l'articolo 2, alla lettera Q, recita: « ... prevedere altresì la cessazione dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 8 del decreto legge 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni »;

atteso che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 1997, n. 502, è stato approvato un regolamento recante norme per l'inquadramento del ruolo medico del Servizio sanitario nazionale di incaricati del servizio di guardia medica e della medicina dei servizi riguardante esclusivamente quei sanitari che alla data del 31 dicembre 1992 risultavano titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, così come già previsto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 502 del 30 dicembre 1992;

constatata la volontà di sanare posizioni lavorative di tipo convenzionato da parte del Consiglio dei ministri;

atteso che alla data del 31 dicembre 1992 il 70 per cento dei medici di guardia medica e la quasi totalità dei medici della medicina dei servizi non aveva maturato l'anzianità dei cinque anni richiesti dalla legge;

considerato che nella organizzazione dei distretti le figure professionali dei medici della medicina dei servizi e della guardia medica sono figure fondamentali per il

funzionamento delle attività sanitarie territoriali ed indispensabili ai fini dell'integrazione territorio-ospedale;

rilevato che nelle regioni centromeridionali i suddetti sanitari rappresentano, in uno con i medici di base ed i pediatri di libera scelta, la totalità del personale medico operante sul territorio;

rilevato che tali sanitari operano da « filtro a livello di territorio » limitando così il massiccio ricorso alle strutture ospedaliere da parte dell'utenza;

rilevato che i suddetti medici (con età media superiore ai 40 anni), essendo titolari di un rapporto convenzionale a tempo indeterminato, non hanno possibilità di progressione di carriera né possono accedere a scuole di specializzazione;

valutato che i medici della medicina dei servizi della guardia medica operanti in rapporto di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale sono utilizzati ad esaurimento in quanto operanti in un comparto « chiuso »;

in analogia a quanto previsto dall'articolo 34 della legge 439 del 27 dicembre 1997, riguardante il passaggio in ruolo, previo esame, degli specialisti convenzionati;

impegna il Governo

ad emanare idoneo provvedimento finalizzato a rendere dinamica la norma per la maturazione di 5 anni di anzianità, affinché i suddetti operatori sanitari siano inquadrati, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 502 del 12 dicembre 1997, al compimento della suddetta anzianità.

(7-00435) « Gatto, Giacco, Fioroni, Caccavari, Pittella, Domenico Izzo, Occhionero, Molinari, Giardiello, Stanisci, Scrivani, Giannotti, Saia, Polenta, Lumia, Giacalone, Albanese, Olivo, Oliverio, Signorino, Rotundo ».

La XII Commissione,

premessi che:

il disegno di legge A.C. 4230 concernente « Delega per il riordino del servizio sanitario nazionale » all'articolo 2, prevede la cessazione dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 1997, n. 502, permetterebbe l'inquadramento nel ruolo medico del sistema sanitario nazionale solo per quei sanitari incaricati del servizio di guardia medica e di medicina dei servizi risultanti, al 31 dicembre 1992, titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni;

il provvedimento assumerebbe un significato virtuale perché pochissimi sanitari di medicina dei servizi e pochi di quelli operanti nella guardia medica avrebbero potuto raggiungere l'anzianità richiesta;

i ricordati professionisti, inquadrati in compiti di filtro idonei, specie al Sud, a diminuire l'assalto agli ospedali, sarebbero preziosi nella loro funzione nell'ambito della medicina del territorio —

impegna il Governo

onde consentire la maturazione dei cinque anni di anzianità richiesti ai medici di guardia medica e della medicina dei servizi di differire con proprio provvedimento, la data utile per la maturazione di cinque anni di anzianità per i medici della guardia medica e della medicina dei servizi al 31 dicembre 1997, ed inoltre a consentire, considerata l'imperante disoccupazione medica, che i posti lasciati liberi per il passaggio nella dipendenza possano essere coperti da altri sanitari, nel rispetto delle graduatorie conseguite.

(7-00436) « Massidda, Del Barone, Divella, Filocamo, Baiamonte, Burani

Procaccini, Guidi, Stagno d'Alcontres, Porcu, Cuccu, Carlesi, Lucchese, Antonio Rizzo ».

La VII Commissione,

presa visione dello schema di decreto legislativo concernente « Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome »;

valutata positivamente la disponibilità al confronto in Parlamento che il Governo ha manifestato in una materia di così forte rilevanza per il futuro della scuola italiana in una reale dimensione di autonomia;

preso atto che il testo dello schema di decreto legislativo in linea generale si attiene ai criteri contenuti nella delega;

ritenuto inconciliabile con le norme generali della legislazione sui dirigenti dello Stato l'inquadramento dei dirigenti scolastici in ruoli regionali, a maggior ragione nel momento in cui essi vengono ad assumere di fatto la qualifica di dirigente previa frequenza di appositi corsi di formazione;

ritenuto altresì ambiguo e lesivo dei diritti soggettivi perfetti l'articolo 25-ter laddove si subordina la effettiva assunzione della qualifica di dirigente scolastico non al superamento « dell'apposito corso di formazione », come dovrebbe essere, bensì all'atto (del tutto casuale o meglio non certo nei tempi e nelle modalità) della preposizione a istituzioni scolastiche dotate di autonomia e di personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, salvaguardando per quanto possibile la titolarità di sede;

rilevati i presumibili tempi lunghi che intercorreranno tra il superamento del corso di formazione e l'assunzione della qualifica dirigenziale per la maggior parte dei capi di istituto di scuola media e di molti istituti secondari di secondo grado, stanti i criteri di dimensionamento delle scuole autonome previsti nel regolamento per l'autonomia talché non si comprende,

vista la complessa operazione di ulteriore razionalizzazione per rientrare nei parametri 600-900 alunni, come si possa sostenere il « salvaguardando per quanto possibile la titolarità di sede »;

osservato come per i conservatori di musica, le accademie di belle arti, gli ISIA, l'accademia nazionale di arte drammatica, la Camera abbia già licenziato una proposta di legge, ora in discussione al Senato, che per il personale di queste istituzioni di alta formazione prevede nuovi criteri sia per l'inquadramento sia per il reclutamento;

impegna il Governo:

a riconsiderare o meglio definire quanto recita l'articolo 28-bis dello schema di decreto legislativo di cui sopra, circa lo svolgimento in sede regionale dei concorsi selettivi di formazione e circa i moduli di formazione specifici per le scuole elementari e medie e per le secondarie superiori e gli istituti educativi in considerazione sia della riforma dei cicli di istruzione che il Parlamento sta discutendo, sia di quanto esplicitato nella premessa rispetto al ruolo e alle funzioni dei dirigenti;

ad adoperarsi per giungere al più presto a definire nella nuova scuola dell'autonomia « il ruolo unico dirigente », atteso che rispetto alle nuove funzioni, al nuovo stato giuridico, ai poteri e alle responsabilità che lo schema di decreto legislativo attribuisce ai capi di istituto, nonché alle esperienze delle cosiddette « verticalizzazioni », è anacronistico continuare a parlare di dirigenti di scuola elementare, media e superiore;

a riconsiderare il diritto dei presidi incaricati a partecipare al corso-concorso per dirigenti eliminando per essi la fase della preselezione prevista dalle prime due fasi concorsuali.

(7-00437)

« Sbarbati, Mazzocchin ».

La XIII Commissione,

premessò che:

il comparto risicolo nazionale soffre di una grave crisi che ha determinato difficoltà e blocco delle contrattazioni nelle borse merci e la mobilitazione dei produttori;

gli accordi internazionali e il regolamento (Ce) n. 3093 del 1995 hanno introdotto elementi distorsivi nel mercato sia per quanto riguarda la scelta delle qualità varietali sia per quanto riguarda le agevolazioni tariffarie concesse ai paesi terzi;

tali scelte hanno determinato un traumatico calo del prezzo del riso (per alcune varietà il calo supera il 30 per cento) a fronte di un corrispondente aumento dei costi di produzione;

risulta necessario ogni intervento teso a sbloccare l'attivazione degli aiuti alimentari previsti nell'ambito della convenzione di Londra ed in particolare l'individuazione dei porti d'imbarco delle merci;

risulta opportuno l'aumento della quantità di riso da inviare nell'ambito degli aiuti di cui alla convenzione citata anche per tener conto delle mutate situazioni produttive,

impegna il Governo:

a sostenere nella discussione sull'Agenda 2000 la specificità del settore risicolo per l'importanza economica e ambientale che riveste;

a proporre, nell'ambito della riforma della PAC e degli accordi internazionali, soluzioni coerenti con la necessità di difesa, nel rispetto degli equilibri di mercato, di questo settore importantissimo dell'agricoltura nazionale e nel contempo di avviare un processo che correli l'aiuto al reddito in modo inversamente proporzionale al prezzo medio del prodotto;

a chiedere all'Unione europea l'ulteriore proroga della clausola di salvaguardia di cui al regolamento Ce n. 764 del 1997;

•
a sostenere in sede di Unione europea la necessità di rivedere le concessioni sul riso oggetto del regolamento Ce n. 3093 del 1995;

a richiedere una urgente individuazione dei porti d'imbarco delle merci ai

sensi della convenzione di Londra, con un forte sostegno all'individuazione dei porti italiani più vicini alle zone di produzione;

a privilegiare, nell'ambito degli aiuti di cui alla convenzione di Londra, il riso.

(7-00438) « Rava, Malagnino, Caruano, Abaterusso, Oliverio, Di Stasi, Sedioli, Paolo Rubino, Rossiello, Tattarini, Nardone, Occhionero, Trabattoni ».